

## COMMISSIONE VI

## ISTRUZIONE E BELLE ARTI

## IV.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 27 GENNAIO 1949

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARTINO

INDICE		PAG.	PAG.
<b>Congedi:</b>			
PRESIDENTE . . . . .	40		
<b>Inversione dell'ordine del giorno:</b>			
PRESIDENTE . . . . .	40		
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>			
Esenzioni ed agevolazioni fiscali a favore della Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnica di Milano. (272) . . . . .	40		
PRESIDENTE . . . . .	40		
FAZIO LONGO ROSA, <i>Relatore</i> . . . . .	40		
CHIARAMELLO . . . . .	40, 41		
PERRONE CAPANO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	40		
ERMINI . . . . .	41		
<b>Votazione segreta:</b>			
PRESIDENTE . . . . .	41		
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>			
Norme transitorie per la retrodatazione delle nomine a straordinario nelle Università nei confronti di professori la cui assunzione in ruolo fu ritardata perché celibi. (268) . . . . .	41		
PRESIDENTE . . . . .	41, 42		
TESAURO, <i>Relatore</i> . . . . .	41, 42		
FABRIANI . . . . .	41		
LOZZA . . . . .	41, 42		
PERRONE CAPANO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	41		
ERMINI . . . . .	42		
<b>Votazione segreta:</b>			
PRESIDENTE . . . . .	42		
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>			
Mantenimento in servizio, per gli anni 1947-48 e 1948-49, del personale direttivo e insegnante degli Istituti e delle Scuole di istruzione secondaria ed artistica, raggiunto dai limiti di età per il collocamento a riposo. (269) . . . . .	42		
PRESIDENTE . . . . .	42, 43		
SAILIS, <i>Relatore</i> . . . . .	42, 43		
RESCIGNO . . . . .	43		
PERRONE CAPANO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	43		
ERMINI . . . . .	43		
<b>Votazione segreta:</b>			
PRESIDENTE . . . . .	43		
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>			
Proroga del funzionamento dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale bibliografico, didattico e scientifico, istituito presso il Ministero della pubblica istruzione. (284) . . . . .	43		
PRESIDENTE . . . . .	43, 44, 45, 46		
DI FAUSTO, <i>Relatore</i> . . . . .	43, 44, 45		
MARCHESI . . . . .	44		
FABRIANI . . . . .	45		
BERTOIA . . . . .	45, 46		
PERRONE CAPANO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	45		
<b>Votazione segreta:</b>			
PRESIDENTE . . . . .	46		

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1949

**La seduta comincia alle 10,30.**

Sono presenti:

Ambrico, Armosino, Balduzzi, Bertola, Bianchini Laura, Cessi, Chiaramello, Chini Coccoli Irene, Corbino, Dal Canton Maria Pia, D'Ambrosio, Diecidue, Di Fausto, Ermini, Fabriani, Fazio Longo Rosa, Franceschini, La Marca, Lizier, Lozza, Marchesi, Martino, Natta, Pierantozzi, Pignatone, Pucci Maria, Rescigno, Sailis, Scaglia, Silipo, Tesauero, Torretta, Vetrone.

È inoltre presente il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Perrone Capano.

FAZIO LONGO ROSA, *Segretario*, legge il processo verbale, della seduta precedente.

(È approvato).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Cremaschi Carlo, D'Agostino, Failla, Iotti Leonilde, Malagugini, Mondolfo, Natali Ada, Preti.

**Inversione dell'ordine del giorno.**

PRESIDENTE. L'onorevole Chiaramello, a nome della Sottocommissione per il parere finanziario, propone che si discuta con precedenza il disegno di legge n. 272: Esenzioni ed agevolazioni fiscali a favore della Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnica di Milano. Egli motiva tale richiesta con il fatto che la Sottocommissione per il parere finanziario deve partecipare alla odierna seduta limitatamente all'esame del suddetto disegno di legge.

Pongo ai voti questa proposta di inversione dell'ordine del giorno.

(È approvata).

**Discussione del disegno di legge: Esenzioni ed agevolazioni fiscali a favore della Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnica di Milano. (272).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Esenzioni ed agevolazioni fiscali a favore della Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnica di Milano».

Poiché l'onorevole Malagugini, assente, mi aveva informato di non essere in grado di svolgere oggi la sua relazione, ho nominato relatore l'onorevole Fazio Longo Rosa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Relatore.

FAZIO LONGO ROSA, *Relatore*. La Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnica di Milano è stata eretta in ente morale con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1947, n. 1528.

Questa Fondazione si propone scopi di grande interesse pubblico: precisamente quelli di far conoscere e di diffondere i progressi della tecnica nel nostro Paese. Ed infatti, dal momento della sua erezione in ente morale, ha già svolto una notevole attività, che ha avuto vasta risonanza nel nostro Paese e le ha portato moltissime adesioni e rilevanti offerte di lasciti e donazioni. Per lo svolgimento della sua attività, la Fondazione ha bisogno di larghi mezzi; perciò è necessario concederle talune particolari agevolazioni fiscali. A tal fine, il disegno di legge in esame propone che la Fondazione sia equiparata alle altre Amministrazioni dello Stato — naturalmente limitatamente ai redditi dell'ente — agli effetti delle imposte dirette; e che, per quanto riguarda l'imposta sul valore globale, venga applicato l'articolo 7 del decreto legislativo 8 marzo 1945, n. 90.

Penso che la Commissione si renda perfettamente conto dell'utilità di questa fondazione e della necessità, quindi, di metterla in grado di sempre meglio svolgere la sua attività. Pertanto, propongo l'approvazione del disegno di legge sottoposto al nostro esame.

CHIARAMELLO. A nome dei membri della Sottocommissione per il parere finanziario, dichiaro di non aver nulla da eccepire riguardo a questo disegno di legge.

PERRONE CAPANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo concorda con le conclusioni del Relatore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo all'esame dell'articolo unico:

«La Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnica, eretta in Ente morale con decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1947, n. 1528, è equiparata alle Amministrazioni dello Stato agli effetti di qualsiasi tassa, imposta o diritto stabilito dalle leggi generali e speciali.

Per quanto riguarda le imposte dirette, la equiparazione suddetta concerne esclusivamente i redditi propri dell'Ente.

I lasciti e le donazioni in favore dell'Ente sono esenti da ogni specie di imposte, tasse o tributi, fatta eccezione per l'imposta sul valore netto globale di successione, la quale è dovuta nella misura ridotta stabilita dall'articolo 7 del decreto legislativo 8 marzo 1945, n. 90».

ERMINI. Osservo che nell'articolo unico si parla di equiparazione della Fondazione alle Amministrazioni dello Stato agli effetti di qualsiasi diritto stabilito dalle leggi generali e speciali; mi pare che la dizione sia troppo ampia. Ritengo che si voglia intendere « diritto fiscale ».

CHIARAMELLO. È la formula adottata per tutti gli enti morali.

ERMINI. Si tratta quindi di parificazione in tutti i diritti alle Amministrazioni dello Stato?

CHIARAMELLO. Sì.

ERMINI. Chiedo che resti a verbale il chiarimento dato dall'onorevole Chiaramello.

PRESIDENTE. Trattandosi di articolo unico e non essendovi emendamenti, il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge testè esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Presenti e votanti . . . . .	33
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	33
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

#### Discussione del disegno di legge: Norme transitorie per la retrodatazione delle nomine a straordinario nelle Università nei confronti di professori la cui assunzione in ruolo fu ritardata perchè celibi. (268).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Norme transitorie per la retrodatazione delle nomine a straordinario nelle Università nei confronti di professori la cui assunzione in ruolo fu ritardata perchè celibi.

Ha facoltà di parlare il Relatore, onorevole Tesauero.

TESAURO, *Relatore*. Si tratta di un provvedimento diretto a sanare le situazioni create dalla famosa legge sui celibi, salvo la distinzione tra effetti giuridici ed effetti economici. Non ho altro da aggiungere e raccomando l'approvazione del disegno di legge.

FABRIANI. Osservo che questo provvedimento riguarda soltanto i professori universitari, mentre lo stesso danno hanno sofferto moltissimi professori di scuola media, per il passaggio in ruolo.

TESAURO, *Relatore*. La situazione è leggermente diversa: qui si tratta di nomine di vincitori di concorsi. Peraltro, nel merito del disegno di legge, debbo sottolineare che la distinzione tra effetti economici ed effetti giuridici mi lascia un po' perplesso.

PRESIDENTE. C'è, nel testo unico, qualcosa di analogo circa il servizio prestato all'estero che è riconosciuto ai soli effetti giuridici.

TESAURO, *Relatore*. Se si riconosce il diritto alla retrodatazione della nomina, si dovrebbero riconoscere anche gli effetti economici conseguenti.

PRESIDENTE. È riconosciuta l'anzianità ai fini della carriera.

LOZZA. Di questa distinzione è stato tenuto conto anche per la ricostruzione delle carriere degli insegnanti estromessi dal fascismo: essi, infatti, sono stati riammessi in servizio, tenendo conto, ai soli effetti giuridici, del periodo trascorso fuori servizio; l'effetto economico è stato riconosciuto soltanto dal giorno della riammissione in servizio.

TESAURO, *Relatore*. Indubbiamente, ciò è strano poiché la riparazione della ingiustizia non è, così, completa.

PERRONE CAPANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo si rimette alle conclusioni del Relatore e raccomanda l'approvazione del disegno di legge nel testo proposto.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge:

« I vincitori di concorsi a cattedre universitarie la cui nomina in ruolo fu differita per effetto dell'articolo 1 del regio decreto-legge 25 febbraio 1939, n. 335, e successive disposizioni di adeguamento, si intendono, ai soli effetti giuridici, immessi nei ruoli dei professori universitari, col grado di straordinario, con la decorrenza più utile — in relazione alla data di approvazione degli atti del rispettivo concorso — entro i limiti stabiliti dall'articolo 69 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

Tale decorrenza, tuttavia, non può essere anteriore a quella della immissione in ruolo del professore il quale abbia occupato nella

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1949

terna il posto che immediatamente precedeva quello dell'interessato, e che, trovandosi in possesso dei requisiti allora prescritti, conseguì la nomina, entro i limiti stabiliti dal citato articolo 69 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e successive modificazioni.

S'intendono in conseguenza modificate — ai soli effetti giuridici — le decorrenze delle nomine a professore ordinario conferite e da conferire:

Gli attuali professori straordinari dovranno in ogni caso completare il triennio solare di effettivo insegnamento previsto dalle disposizioni vigenti per la nomina ad ordinario, salva la successiva applicazione dei precedenti commi.

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, agli effetti economici, con decorrenza dal 1° novembre 1948 ».

ERMINI. Vorrei sapere se — dato che la nomina a professore ordinario avviene, a seguito del giudizio espresso da una Commissione, in base all'attività scientifica e didattica — alla nomina stessa si proceda anche se dal candidato non sia stata esplicitata attività didattica.

TESAURO, *Relatore*. Risulta dal testo dell'articolo.

PRESIDENTE. Quando il parere della Commissione è favorevole, il Ministro può procedere alla nomina di ordinario, con la decorrenza alla quale i professori hanno diritto.

ERMINI. Potrebbe verificarsi il caso che il giudizio sia stato dato nel 1946 e che la nomina ad ordinario decorra dal 1943, malgrado che nel 1943 quel professore, probabilmente, non avesse avuto il titolo sufficiente per ottenere giudizio favorevole. Un'altra osservazione: l'anzianità comporta una promozione; questa promozione ha effetti economici?

LOZZA. Dall'effetto giuridico dovrebbe derivare un effetto economico.

TESAURO, *Relatore*. No, ha solo effetti giuridici.

ERMINI. Con la retrodatazione della nomina un professore di grado V può essere promosso al grado IV. Secondo questo provvedimento, quel professore dovrebbe essere considerato di grado IV, percependo gli assegni del grado V.

TESAURO, *Relatore*. Purtroppo è così.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, trattandosi di articolo unico, non emendato, il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testé esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Presenti e votanti. . . . .	30
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	29
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

### Discussione del disegno di legge: Mantenimento in servizio, per gli anni 1947-48 e 1948-49, del personale direttivo e insegnante degli Istituti e delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, raggiunto dai limiti di età per il collocamento a riposo. (269).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Mantenimento in servizio, per gli anni 1947-48 e 1948-49, del personale direttivo ed insegnante degli Istituti e delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, raggiunto dai limiti di età per il collocamento a riposo».

Invito il Relatore, onorevole SAILIS, a svolgere la sua relazione.

SAILIS, *Relatore*. Fin dal 1942, a causa degli eventi bellici e della sospensione dei concorsi, le Amministrazioni scolastiche hanno dovuto mantenere in servizio quei professori che, ai sensi del regio decreto-legge 24 aprile 1935, n. 565, avrebbero dovuto essere collocati a riposo d'ufficio per il compimento del 65° anno di età. Il provvedimento — legge 10 dicembre 1942, n. 1704, — è stato prorogato ulteriormente con il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816, e con il decreto legislativo 5 ottobre 1947, n. 1202.

Col provvedimento in esame s'intende sanare identica situazione verificatasi negli anni 1947-48 e 1948-49. Il mantenimento in servizio è avvenuto solo a domanda e per coloro che erano capaci di dare opera proficua alla scuola.

Forse si sarebbe potuto evitare di chiedere la sanatoria per l'anno corrente; ma la legge, che prevede il mantenimento in servizio dei professori delle scuole medie fino ai 70 anni, non è stata ancora preparata, in quanto occorre il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, recentemente ricostituitosi.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1949

È da auspicare che provvedimenti di questo tipo intervengano preventivamente e non per sanare situazioni già compromesse e che un provvedimento legislativo generale, che regoli stabilmente la materia, sia emanato al più presto: comunque, raccomandando alla Commissione l'approvazione del presente disegno di legge.

RESCIGNO. Chiedo se risulti che siano in servizio professori che abbiano compiuto il 70° anno entro l'anno solare 1948.

SAILIS, *Relatore*. No, non ce ne sono.

RESCIGNO. Altrimenti sarebbe disumano mandarli via alla fine di gennaio.

PERRONE CAPANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo si associa alle conclusioni del Relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge:

« I presidi, i direttori e i professori degli Istituti e delle Scuole d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica, e delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale che si trovano nelle condizioni stabilite dal regio decreto-legge 24 aprile 1935, n. 565, per il collocamento a riposo a decorrere dal 1° ottobre 1948, sono mantenuti in servizio per l'anno scolastico 1948-49, a loro domanda, e purché siano riconosciuti idonei a prestare opera proficua alla scuola.

Sono altresì mantenuti in servizio, per lo stesso anno, e alle stesse condizioni, coloro che furono trattenuti negli anni scolastici decorso, con esclusione di coloro che nell'anno solare 1948 abbiano compiuto o compiano il 70° anno di età. Sono convalidati gli atti dell'Amministrazione con i quali l'anzidetto personale venne trattenuto in servizio nell'anno scolastico 1947-48 ».

ERMINI. Propongo il seguente emendamento:

« Al comma secondo dell'articolo unico sopprimere le parole: o compiano ».

SAILIS, *Relatore*. Non ho nulla in contrario.

PERRONE CAPANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento dell'onorevole Ermini. (È approvato).

Pongo in votazione l'articolo unico così modificato.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testè esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Presenti e votanti. . . . .	30
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	30
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

### Discussione del disegno di legge: Proroga del funzionamento dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale bibliografico, scientifico e didattico, istituito presso il Ministero della pubblica istruzione, (284).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « proroga del funzionamento dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale bibliografico, scientifico e didattico, istituito presso il Ministero della pubblica istruzione ».

Invito il Relatore, onorevole Di Fausto a svolgere la sua relazione.

DI FAUSTO, *Relatore*. Occorre ricordare che i tedeschi avevano creato una organizzazione per la spoliazione sistematica delle opere d'arte nei Paesi da occupare o già occupati. In Italia la spoliazione avvenne in due tempi. Nel primo tempo i tedeschi accaparrarono le opere d'arte da antiquari e da privati, pagandole regolarmente, e le spedirono in Germania. In un secondo tempo cominciò il vero e proprio rastrellamento. Avvenuta la scissione fra Nord e Sud, con la creazione di un Ufficio antispionaggio, si riuscì a creare anche una sezione per le Belle Arti, affinché un ufficio speciale potesse seguire l'esodo delle opere d'arte, tenendo nota del luogo ove esse erano prelevate e di quello in cui andavano a finire. Ciò, allo scopo di fare anche, eventualmente, il sabotaggio. La prima azione, compiuta molto felicemente da questo ufficio di controspionaggio artistico, fu quella di impedire l'uscita dall'Italia della « Annunciazione » del Beato Angelico, che si trovava in un convento presso San Giovanni Val d'Arno. L'ordine di prelevare questo capolavoro della pittura italiana era stato emanato da Goering personalmente. Attraverso varie vicende, si riuscì a far sparire

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1949

il quadro, talché, quando i tedeschi si presentarono, esso era già al sicuro.

L'Ufficio cominciò a funzionare nel 1944. — prima esisteva già una organizzazione analoga anche se non ufficiale — ed il 12 aprile 1946, con decreto luogotenenziale, a capo di questo ufficio fu nominato il professore Siviero. Dell'ufficio facevano parte carabinieri e uscieri del Ministero delle Belle Arti ed in proposito occorre ricordare che due persone, ad esso appartenenti, sono state uccise. Il 16 aprile 1948, poiché l'opera di recupero delle opere d'arte era si avanzata, ma non ancora completa, fu presentato un decreto che prorogava di nove mesi il funzionamento di questo Ufficio. Questi nove mesi scadono ora e, con questo decreto, si intende prorogarne al 31 dicembre 1950 il funzionamento.

La ragione della proroga, che potrebbe sembrare un pò lunga, consiste nel fatto che il compito dell'Ufficio è stato ampliato e che realmente sussistono grandi difficoltà nel recuperare gli oggetti e le opere prelevate da Università, gabinetti scientifici, ecc. Il lavoro compiuto è immenso, e chi ha visto la prima mostra, inaugurata nel 1947 nel palazzo della Farnesina, ha potuto rendersi conto dell'immenso valore artistico ed economico delle opere recuperate. Alla Farnesina erano esposte, in particolare, le opere sottratte al Museo nazionale di Napoli. Abbiamo visto l'«Apollo», «L'Ermes in riposo» e molti olii che provenivano da Pompei; vi erano la «Madonna del Divino Amore» di Raffaello, la «Madonna del Vero» di Sebastiano del Piombo e una grande tavola: «La Sacra Conversione» che è un'opera mirabile. Tutti i quadri hanno sofferto molto, ma sono stati rimessi in ordine nel modo migliore. Fra le molte opere ricorderò ancora: «La Parabola dei Ciechi» della Scuola fiamminga, una «Epifania» ed altre minori. In seguito è continuato l'afflusso in Italia di altre opere che non sono ancora visibili, ma che saranno esposte successivamente.

Vorrei ora proporre ai colleghi della Commissione una questione che forse non è strettamente inerente alla materia di questo decreto, ma che a me pare non si possa postergare più oltre. Infatti il Ministero del tesoro ha palesato delle perplessità circa l'opportunità di conferire il grado IV al professore Siviero. Io penso che ciò sia inconcepibile quando si ponga mente all'opera utile ed immensa compiuta da questo professore. Quindi, propongo formalmente un emendamento che definisca la questione, concedendo il grado IV al professor Siviero.

Proporrei inoltre che la Commissione, prima di sciogliersi, esprimesse un voto affinché il Governo emani un decreto relativo all'incameramento di tutte le opere private trasferite in Germania dai tedeschi ed ora rientrate in Italia. A questo riguardo, difatti, mi risulta che i proprietari si agitano per rientrare in possesso di queste opere che furono, a suo tempo, regolarmente pagate. Tutt'al più si potranno discriminare i casi in cui le opere furono sottratte mediante minacce; ma questo non credo si sia mai verificato.

PRESIDENTE. Onorevole Relatore, la prego di formulare per iscritto l'emendamento annunciato.

DI FAUSTO, *Relatore*. L'emendamento è il seguente:

ART. 1-bis.

«Ai fini del trattamento economico previsto dal decreto legislativo 12 aprile 1946, n. 285 e del trattamento di missione, il Capo dell'ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale bibliografico scientifico e didattico è assimilato ai funzionari di ruolo dell'Amministrazione dello Stato di grado IV».

MARCHESI. Sono pienamente d'accordo con l'onorevole Di Fausto su quanto egli ha riferito. Avvenuta la liberazione, quando fui nominato Commissario all'Università di Padova, ho avuto occasione di conoscere personalmente il professor Siviero, del quale ho potuto apprezzare con piena coscienza tutta la premurosa diligenza e intelligenza con cui egli cercava di recuperare quello che ancora si riteneva recuperabile. Il valore artistico delle opere è veramente incalcolabile. Ritengo necessario assicurare un decoroso trattamento a un capo ufficio che deve trattare con l'estero e garantirgli un grado dignitoso, quale, per esempio, il grado IV, il quale è connaturale anche al carattere della sua nomina. Infatti egli è stato nominato direttamente dal Consiglio dei Ministri e non è un funzionario proveniente dalla consueta trafila. Sono pienamente d'accordo con l'onorevole Di Fausto nel proporre che la nostra Commissione aggiunga un articolo per definire il grado di questo benemerito funzionario. Ciò non comporta, fra l'altro, nessuna variazione di bilancio perché vi è un capitolo speciale, nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, di 50 milioni, cui si può attingere per retribuire quest'uomo che non ha mai ricevuto i suoi emolumenti.

Ho letto nei giornali una notizia molto grave. Si tratta di voci, ma dalle voci, poco

## SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1949

dopo spuntano i fatti nè la voce stessa poteva essere priva di fondamento. Essa si riferiva al famoso « Discobolo » di Mirone (una copia, beninteso, poiché l'originale non esiste più), che fu richiesta al governo fascista da antiquari i quali operavano per conto del Governo tedesco. Il governo fascista ebbe un certo pudore, e nominò allora una Commissione la quale rispose che il « Discobolo » non poteva assolutamente essere venduto, dato il suo grande valore artistico. Comunque, più tardi, Hitler si fece avanti come compratore: il « Discobolo » apparteneva alla Galleria Lancellotti che ne ricavò, si dice, dai 15 ai 16 milioni. In seguito, mercé l'opera della Commissione di recupero, il « Discobolo » ritornò in Italia e gli alleati lo consegnarono al Governo italiano. Ora corre voce che, attraverso non so quali manovre, il principe Lancellotti tenti — dopo aver ricevuto i sedici milioni — di riprendere il « Discobolo ». Anche per questo sono d'accordo con l'onorevole Di Fausto.

FABRIANI. In aggiunta a quanto ha detto l'onorevole Relatore, vorrei ricordare che i denari con cui si pagavano queste opere erano denari del popolo italiano. L'esercito tedesco, infatti, prelevava le somme dalle casse del Governo italiano con il pretesto delle spese di occupazione. Perciò trovo giusto che queste opere siano considerate patrimonio dello Stato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1:

« Il funzionamento dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale bibliografico, scientifico e didattico di cui ai decreti legislativi 12 aprile 1946, n. 385 e 16 aprile 1948, n. 609, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1950 ».

BERTOLA. Sono perfettamente d'accordo circa il trattamento da fare al professore Siviero. Credo che tutto il dissidio sia nato da una non perfetta impostazione iniziale. Se il problema fosse stato impostato nei suoi veri termini, esso non sarebbe mai esistito.

Sono anche d'accordo circa il voto per l'incameramento delle opere nel patrimonio nazionale.

Vorrei presentare un emendamento per sostituire il termine di proroga (fissato, nel disegno di legge, al 31 dicembre 1950) con il termine del 31 dicembre 1949. Alla fine di quest'anno esamineremo la situazione e se riconosceremo che, effettivamente, vi è ancora un'attività da svolgere, potremo prorogarlo ancora di

un anno ed anche oltre, se vi fossero altre opere d'arte ed altro materiale bibliografico e scientifico da recuperare. Prorogare il funzionamento dell'ufficio, fin da ora, di due anni, mi pare eccessivo; pertanto propongo che il termine di proroga sia fissato fino al 31 dicembre 1949.

Dico questo anche per un criterio di saggia amministrazione, perché di anno in anno noi dobbiamo renderci conto se questa missione abbia del lavoro proficuo da svolgere. Se, per ipotesi, fra sei o sette mesi il compito fosse esaurito, noi, avendo approvato una legge che fissa il termine di proroga fino al 31 dicembre 1950, ci troveremmo con le mani legate.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Relatore ad esprimere il suo parere sull'emendamento dell'onorevole Bertola: « *all'articolo 1, sostituire alle parole: fino al 31 dicembre 1950, le parole: fino al 31 dicembre 1949* ».

DI FAUSTO, *Relatore*. Il disegno di legge in esame prevede già l'ipotesi che il lavoro termini prima.

Aderisco, però, alla proposta del collega affinché serva di incitamento a serrare e ad affrettare i tempi. Pertanto, sono favorevole a fissare il termine del 31 dicembre 1949. Propongo inoltre il seguente emendamento: « *aggiungere all'articolo 2, alle parole: « 16 aprile 1948, n. 609 », le parole: « ed a quelle recate dalla presente legge* ».

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ad esprimere il parere del Governo su entrambi gli emendamenti.

PERRONE CAPANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo raccomanda di lasciare inalterato l'articolo 1. Si rende conto delle osservazioni fatte dall'onorevole Bertola e dall'onorevole Relatore, ma fa notare che ci troviamo già al febbraio 1949: è notorio che l'azione di recupero (che ha avuto largo e proficuo svolgimento) è lontana dall'essere compiuta, perché le opere d'arte ancora da recuperare sono molte. Pare al Governo che voler fissare il termine del 31 dicembre 1949 non valga tanto a spronare, poiché le autorità preposte al compimento di questa azione di recupero si sono mostrate largamente attive, quanto, piuttosto, ad inceppare l'azione stessa. Pertanto, raccomanda di mantenere inalterata la data del 31 dicembre 1950.

Quanto all'articolo 2, il Governo accetta l'emendamento dell'onorevole Di Fausto (per cui il Governo si rimette naturalmente alla Commissione) che propone di aggiungere, al-

## SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1949

l'articolo 2, alle parole: « 16 aprile 1948, n. 609 », le parole: « e a quelle recate dalla presente legge ».

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Bertola sul suo emendamento?

BERTOLA. Mi permetto di insistere. L'onorevole Di Fausto ha rafforzato con un altro argomento l'opinione da me espressa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Bertola:

« all'articolo 1, sostituire le parole: fino al 31 dicembre 1950 con le parole: fino al 31 dicembre 1949 ».

Questo emendamento è stato accolto dal Relatore, ma non dal Governo.

(Non è approvato).

Pongo allora in votazione l'articolo 1 nel testo ministeriale:

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1-bis, proposto dall'onorevole Di Fausto:

« Ai fini del trattamento economico previsto dal decreto legislativo 12 aprile 1946, n. 385 e del trattamento di missione, il capo dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale bibliografico, scientifico e didattico è assimilato ai funzionari di ruolo dell'Amministrazione dello Stato di grado IV ».

Questo articolo aggiuntivo è stato accettato dal Governo.

(È approvato).

S'intende che l'articolo 1-bis diviene articolo 2.

Passiamo all'articolo 2 del disegno di legge ministeriale, che diviene articolo 3:

« Oltre che alle norme di cui ai decreti legislativi 12 aprile 1946, n. 385 e 16 aprile 1948, n. 609, l'azione di recupero delle opere e del materiale di cui all'articolo precedente è soggetta unicamente alle norme della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico, in quanto applicabili ».

A questo articolo l'onorevole Di Fausto propone il seguente emendamento: « aggiun-

gere, dopo le parole: 16 aprile 1948, n. 609, le seguenti: e a quelle recate dalla presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Poiché l'articolo 1-bis si inserisce fra gli originari articoli 1 e 2 del progetto occorre, oltre che mutare la numerazione dell'articolo 2, introdurre nel testo di quest'ultimo una modificazione formale. Laddove, infatti è detto: « di cui all'articolo precedente » occorre dire: « di cui all'articolo 1 ». Pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Pongo allora in votazione l'articolo così emendato:

« Oltre che alle norme di cui ai decreti legislativi 12 aprile 1946, n. 385 e 16 aprile 1948, n. 609 ed a quelle recate dalla presente legge, l'azione di recupero delle opere e del materiale di cui all'articolo 1 è soggetta unicamente alle norme della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico, in quanto applicabili ».

(È approvato).

Resta inteso che l'articolo 2 diviene articolo 3.

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge testé esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Presenti e votanti . . . . .	30
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	28
Voti contrari . . . . .	2

(La Commissione approva).

La seduta termina alle 12,40.